



Piano di Sostituzione in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/1011 – BMR – *Benchmark Regulation* e dell'art. 118-*bis* del D.Lgs. n. 385 del 1993 – TUB – Testo Unico Bancario

Dicembre 2024

Sommario

1. GLOSSARIO	2
2. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO	3
4. ITER OPERATIVO	3
4.1. Rilevazione dell'evento.....	3
4.2. Individuazione dell'indice di riferimento alternativo.....	3
4.3. Comunicazione alla Clientela	4
4.4. Individuazione indici sostitutivi.....	4
5. AGGIORNAMENTO DEL PIANO.....	5



1. GLOSSARIO

PAROLA CHIAVE	DEFINIZIONE
Amministratore/i di indice/i di riferimento	Gli Amministratori di indice/i di riferimento controllano la fornitura, la lavorazione e determinazione di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati.
Indice/i di riferimento o benchmark	Un tasso o un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla <i>performance</i> .
Piano di sostituzione	Indica il presente documento relativo alle azioni che Banca Progetto intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento utilizzati, nonché le modalità di scelta degli indici utilizzati.
Variazione sostanziale di un indice di riferimento	Si intende la modifica rilevante intervenuta nella metodologia di rilevazione e determinazione dell'indice di riferimento. Non costituiscono variazioni sostanziali dell'indice di riferimento le variazioni quantitative derivanti da naturali fluttuazioni del parametro.
Cessazione di un indice di riferimento	Si intende il venir meno della rilevazione o determinazione dell'indice di riferimento da parte dell'ente preposto a tale scopo.
Cliente/i o Clientela	Soggetto rappresentato da una persona fisica, una persona giuridica, o una cointestazione tra più soggetti, che detiene un rapporto con Banca Progetto, in forza del quale, con o senza la concessione di un affidamento, ha maturato un debito o un credito verso la stessa.
Contratto/i finanziario/i	Rientrano in tale categoria i contratti di credito ai consumatori e di credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali come definiti all'art.3 lettera c) della direttiva 2008/48/CE, nonché all'art.4 punto 3) della direttiva 2014/17/UE, nonché tutti i contratti riguardanti operazioni e servizi finanziari disciplinati dal Titolo VI del TUB (testo unico di cui al D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), così come previsto dal comma 5 dell'art. 118- <i>bis</i> TUB. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ricompresi: a) i mutui b) qualunque servizio bancario e finanziario sottoposto alle regole di trasparenza bancaria, c) credito alle imprese e d) l'acquisto dei crediti di imprese (<i>factoring</i>).



2. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. BMR – *Benchmark Regulation*), modificato dal Regolamento (UE) 2021/168, ha introdotto un quadro comune a livello europeo, finalizzato ad assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento (c.d. *benchmark*) nei contratti finanziari.

Tale Regolamento, all'art. 28, ha previsto, in capo alle banche che utilizzano un indice di riferimento, l'**obbligo** di redigere e mantenere aggiornati dei piani (c.d. **Piano di sostituzione**) che descrivano le procedure adottate dalla Banca al verificarsi di sostanziali variazioni degli indici di riferimento nonché nel caso di cessazione di un indice stesso.

Inoltre, l'entrata in vigore dell'art. 118-*bis* del Testo Unico Bancario (TUB) in data 10 gennaio 2024 ha disciplinato le modalità di attuazione di tali piani, dettagliandone le modalità di pubblicazione, aggiornamento e comunicazione alla Clientela.

Nel pieno adempimento delle disposizioni vigenti, Banca Progetto ha quindi predisposto il presente Piano di Sostituzione (di seguito "**Piano**"), con il fine di assicurare la continuità operativa attraverso l'individuazione di indici alternativi in caso di cessazioni o variazioni sostanziali, e garantire puntualmente gli obblighi di trasparenza e tempestiva comunicazione alla Clientela a seguito delle attività di monitoraggio e revisione del Piano.

3. RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO

Banca Progetto per garantire l'integrità dei parametri utilizzati nell'individuazione degli indici alternativi a quelli mappati, ha coinvolto le Funzioni di *business*, Legale, *Compliance*, *Risk Management* e *Finance* (Tesoreria), alle quali è demandata l'attività di redazione, monitoraggio e aggiornamento del Piano.

4. ITER OPERATIVO

4.1. Rilevazione dell'evento

Gli eventi tenuti in considerazione dal presente Piano riguardano:

- la **cessazione**, ossia il venir meno della rilevazione o determinazione dello stesso da parte dell'Amministratore dell'indice;
- la **variazione sostanziale**, intesa come la modifica rilevante intervenuta nella metodologia di rilevazione e determinazione dell'indice di riferimento. Non costituiscono variazioni sostanziali dell'indice di riferimento le variazioni quantitative derivanti da naturali fluttuazioni del parametro.

4.2. Individuazione dell'indice di riferimento alternativo

Banca Progetto, nell'ambito dell'individuazione di un indice alternativo, orienta la sua attività a garantire la continuità operativa e, al contempo, a contenere potenziali conseguenze o alterazioni dei rapporti in essere con la Clientela che potrebbero derivare da variazioni significative degli indici di riferimento.

Pertanto, la ricerca degli indici sostitutivi riflette l'attenta considerazione della tipologia della Clientela e dei prodotti coinvolti, riducendo al minimo l'impatto economico per il Cliente e per la Banca.



Nell'individuazione dell'indice di riferimento alternativo, la Banca garantisce la conformità agli articoli 23-bis, 23-ter e 23-quater del Regolamento UE 2021/168 del 10 febbraio 2021 che modifica il Regolamento UE 2016/1011 (Regolamento *Benchmark*).

Inoltre, la scelta dell'indice di riferimento terrà conto delle indicazioni fornite dai *working group* predisposti per l'individuazione dei tassi sostitutivi oltre che delle indicazioni che saranno fornite dal mercato, dagli Amministratori degli indici, dai provvedimenti normativi e delle Autorità di Vigilanza nazionali o comunitarie tempo per tempo vigenti.

4.3. Comunicazione alla Clientela

Il presente Piano è stato predisposto in conformità all'art. 118-bis del TUB relativamente alla previsione del rinvio al Piano di Sostituzione nell'ipotesi di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento applicati al contratto.

Banca Progetto, ai sensi del comma 3 del citato articolo, si impegna a comunicare in **forma scritta** al Cliente **entro 30 giorni** dal verificarsi degli eventi citati, la modifica o l'indice sostitutivo applicabile nella prosecuzione del rapporto. Tale modifica si intenderà **accettata trascorsi 60 giorni** dalla ricezione della comunicazione ove il Cliente non receda dal rapporto. In caso di recesso, il Cliente avrà diritto all'applicazione dell'indice precedentemente previsto dal contratto.

4.4. Individuazione indici sostitutivi

Di seguito si riportano gli indici sostitutivi individuati da Banca Progetto direttamente applicabili ai contratti finanziari:

Indice	Prodotto	Definizione Indice sostitutivo	Amministratore dell'indice di riferimento
EURIBOR	Mutuo	EFTERM - Euro Forward Looking Term Rate	EMMI - European Money Markets Institute
Tasso BCE	Mutuo	Trattandosi del tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea e considerata la remota possibilità di cessazione, non si ritiene necessario individuare un indice sostitutivo. In caso di cessazione, l'indice sostitutivo sarà individuato dall'Istituto centrale o con apposito intervento legislativo.	European Central Bank (BCE)
EURIRS	Mutuo	Considerando l'origine e la natura dell'indice in questione, si ritiene marginale il rischio di cessazione o modifica sostanziale quindi non si ritiene necessario individuare un indice sostitutivo. In caso di cessazione, l'indice sostitutivo sarà individuato dall'Istituto centrale o con apposito intervento legislativo.	EBF European Banking Federation

5. AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il presente Piano è oggetto di costante monitoraggio da parte delle Funzioni interne coinvolte al fine di garantire la verifica di conformità alla normativa vigente e di aggiornare tempestivamente il Piano, almeno con cadenza annuale, in caso di modifiche alle condizioni di mercato o di settore.

Le modifiche del Piano saranno portate a conoscenza della Clientela attraverso l'informativa nell'ambito delle previsioni dell'art. 119 TUB in materia di comunicazioni periodiche alla Clientela.

